

**MASSIMARIO GIURISPRUDENZA IN MATERIA LAVORISTICA**  
**CONTROVERSIE SAPIENZA UNIVERSITA'**

**PROFESSORE EMERITO**

**PROPOSTA DI CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO – VALUTAZIONE ANCHE DEL PERCORSO DOCENTE IN SOCIETA' CIVILE – LEGITTIMITA'.**

*“La L. 30 dicembre 2010, n. 240, si propone espressamente di dare attuazione alle “disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione” e all'art. 1 comma 2 dispone, con norma qualificata di principio, che “ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità”.*

*In tali termini, va infatti ricordato che il titolo di “Professore Emerito” è in sintesi e prima di tutto un'onorificenza, che l'università conferisce alla chiusura della carriera ad uno studioso, perché ritiene che l'opera di questi sia particolarmente rappresentativa dei valori espressi dalla propria attività scientifica e civile.*

*Tale potere di apprezzamento positivo fa parte del contenuto minimo di qualsiasi autonomia (cfr. Sez. VI, 16 febbraio 2017, n. 696).*

*Essa infatti non si concepirebbe per soggetti nemmeno autorizzati ad esprimere in via ufficiale opinioni sulla propria sfera di competenza.*

*Tale giudizio positivo esprime non solo il merito scientifico, ma anche l'adesione ad un più ampio complesso di valori civili, ed è quindi legittimamente espresso anche con una delibera del Senato accademico, del quale fanno parte non solo professori, come tali colleghi e pari del docente che si intende onorare, ma anche rappresentanti di diverse categorie. Così la recente sentenza C.G.A. 18 febbraio 2016, n. 42”.*

**CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE SESTA, SENTENZA 24 FEBBRAIO 2017, N. 891.**

---

---

**PROPOSTA DI CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO – INDIVIDUAZIONE ORGANO COMPETENTE PER PROPOSTA – INDIVIDUAZIONE IN FACOLTÀ ANZICHÉ IN SENATO ACCADEMICO PER T.A.R. DEL LAZIO.**

*“La normativa statale di riferimento affida la competenza a deliberare sulla proposta – che, nell’attuale ordinamento è poi definitivamente delibata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca - alla Facoltà di appartenenza, cioè ad un ambito tecnico e ad un organo idoneo a valutare gli aspetti di merito scientifico che vengono in rilievo nella valutazione di siffatto “coronamento” della carriera accademica.*

*Al contrario, il Senato Accademico rappresenta l’organo di indirizzo, anche “politico”, delle Università ed il suo coinvolgimento nella procedura in questione risulta in contrasto sia con la previsione di legge che attribuisce alle Facoltà la competenza alla proposta, sia con quella che riserva ai soli professori della medesima fascia ogni decisione incidente sullo status dei professori ordinari”.*

**T.A.R. DEL LAZIO, TERZA SEZIONE, SENTENZA 20 NOVEMBRE 2015 N. 13140**